

# **LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ITALIANA**



## **A.1 Perché una legge per il commercio equo e solidale: il punto di vista di CTM Altromercato**

La positiva esperienza del commercio equo-solidale supporta la possibilità di una normativa in grado di promuovere in Italia forme concrete e sostenibili di economia solidale.

All'inizio di questo percorso si evidenziano alcune domande:

- esistono le condizioni affinché il Parlamento Italiano sia in grado di arrivare ad una legge sul commercio equo, evitando opportunismi e superficialità?
- il movimento del Fair Trade è abbastanza maturo da trovare unità nel dare riconoscibilità, concretezza ed oggettività ai propri criteri e prassi?
- è possibile trovare una sintesi in grado di dialogare positivamente con la Risoluzione Europea e gli altri percorsi europei?

Ctm altromercato ritiene che ciò sia possibile e la sua fiducia non è generica, ma si basa su due fatti:

- l'unitarietà del movimento del Fair Trade italiano, che ha portato a una bozza di legge condivisa da **AGICES** (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), da **Assobotteghe** (l'Associazione delle Botteghe del Mondo) e da **TransFair Italia** (ente di certificazione di alcuni prodotti Fair Trade);
- il positivo confronto con alcuni parlamentari (di differenti schieramenti politici) che si sono riuniti nell'Associazione Interparlamentare Equa e Solidale (**AIES**) per testimoniare il loro interesse e coinvolgimento.

### **Le priorità per una legge sul Commercio Equo e Solidale:**

Due sono i macrofattori, tra loro complementari, da tenere in considerazione per orientare i contenuti specifici della normativa:

- Altromercato rivendica per il Fair Trade l'appartenenza al mondo dell'economia e rifiuta la riduzione alla sola dimensione della cooperazione internazionale (che pure interessa moltissimo il commercio equo) o al generico mondo del "terzo settore". È nell'essere "economia alternativa" che si identifica il massimo potenziale sociale e politico del Fair Trade;
- il commercio equo e solidale non si riduce alla commercializzazione di prodotti, ma deve includere almeno altri due ambiti: attività di cooperazione internazionale a favore dei piccoli produttori del Sud del mondo e azione di lobby ed advocacy sui temi del commercio globale, delle relazioni Nord/Sud, del consumo critico.

La riflessione di questi anni ha portato Altromercato alla conclusione che esiste un unico modo per tradurre questi due macrofattori in una normativa in grado di promuovere e tutelare il Fair Trade: identificare le **Organizzazioni di Commercio Equo** - in inglese Fair Trade Organisations (FTO). È auspicabile che nel futuro consumatori, istituzioni e partner possano distinguere chi vende alcuni prodotti Fair Trade, da chi si vincola a rispettare in ogni fase della sua attività i criteri e le procedure di questo tipo di commercio: solo questi ultimi possono essere riconosciuti come FTO.

Per CTM altromercato, i principali criteri per distinguere una **Organizzazione di Commercio Equo e Solidale** sono i seguenti:

- avere per oggetto sociale il commercio equo e una quota maggioritaria del proprio fatturato derivante dal FairTrade;
- svolgere strutturalmente e con continuità attività a carattere sociale e informativo;
- essere organizzazioni senza scopo di lucro ("not for profit", con il divieto di privatizzazione degli utili);
- avere una struttura sociale a base democratica ed aperta.

In particolare per gli importatori si ritiene necessario prevedere:

- impegno a relazioni di lunga durata con i produttori;

- rispetto del prezzo equo;
- rispetto dei criteri del “pre-finanziamento”, salvo eccezioni motivate.

La promozione del Fair Trade dovrebbe avvenire attraverso una normativa che preveda:

- riduzione dei dazi nazionali sui prodotti Fair Trade;
- agevolazioni fiscali per le organizzazioni Fair Trade simili a quelli previsti per la cooperazione sociale;
- incentivi all’utilizzo dei prodotti Fair Trade negli acquisti pubblici (fair-social procurement).

## **A.2 La proposta di legge AGICES, Assobotteghe e Transfair Italia**

Nell'ottobre 2006 è stata depositata in Parlamento la proposta di legge elaborata in modo concertato dalle organizzazioni di settore AGICES (associazione delle organizzazioni equosolidali italiane), Assobotteghe (associazione delle "botteghe del mondo") e Transfair Italia (certificatore di prodotto); in seguito la proposta è stata nuovamente depositata nel Parlamento eletto nella primavera 2008.

Il documento (riportato in Allegato 2) ha l'obiettivo di definire giuridicamente il Commercio Equo e Solidale (CeeS) e i soggetti che vi operano, poiché il riconoscimento soggettivo è la condizione necessaria affinché lo Stato sostenga e promuova il movimento. Si cerca inoltre di evitare che il legislatore spogli le organizzazioni del loro ruolo di controllo sui "contenuti" del Cees.

Alla ricerca di una definizione sintetica di Commercio equo e solidale, vengono introdotte due nuove categorie su cui si fonda l'intero impianto normativo: a) la filiera sul prodotto (art. 2); b) la filiera integrale (art. 3).

Il Cees viene definito all'art. 2 come *"un'attività di cooperazione economica svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate del mondo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di durata pluriennale che prevedano i seguenti requisiti: a) il pagamento di un prezzo equo; b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi ovvero a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene; c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione; d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi"*.

Il *focus* della definizione di CEES si incentra su quello che viene definito dagli addetti ai lavori come il "rapporto originario" ossia il rapporto tra il produttore e il primo partner. Esso è caratterizzato da un'attività di *"cooperazione economica"* che implica un rapporto paritario tra le parti della relazione commerciale stipulata, che potrà coinvolgere, sia produttori del Nord sia del Sud del Mondo purché appartenenti ad aree *"economicamente svantaggiate"*.

Tale attività potrà essere svolta da qualunque organizzazione che sia volta a realizzare gli scopi descritti nell'articolo e che ne rispetti tutti i requisiti, senza che siano richiesti ulteriori caratteristiche soggettive.

I commerci che avvengono nel rispetto di questa definizione, senza ulteriori requisiti, identificano la categoria della *Filiera di prodotto* (art. 4).

Nella *filiera integrale*, invece, sono previsti vincoli più rigorosi: i soggetti, oltre ad essere organizzati in forma collettiva, devono essere *no profit* e avere una struttura democratica (art. 3).

*"Nella filiera integrale, si considera altresì commercio equo e solidale l'attività diversa da quella di cui all'art. 2, se è svolta da organizzazioni diverse da quelle che hanno partecipato a tali accordi, ma aventi i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e quando essa consista:*

*a) nella distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti e/o servizi oggetto di accordi aventi il contenuto descritto all'art. 2, se è accompagnata:*

*- dalla illustrazione della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva del bene e/o servizio*

*- dalla illustrazione dello stesso accordo di cui all'art. 2;*

*- dalla indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.*

*b) nella educazione, divulgazione e informazione sui temi oggetto della presente disciplina,*

*c) nella formazione degli operatori e dei produttori svolta tanto in Italia che all'estero" (art. 3).*

In coerenza con queste premesse sono considerati prodotti del CEES quelli *"realizzati, importati e distribuiti nella filiera integrale a norma dell'art. 2 e 3 ovvero nella filiera di prodotto a norma del solo articolo 2"*.

Il sostegno dello Stato si esplica in due tipi di iniziative volte a favorire e a promuovere: 1) i prodotti *Fair Trade*; 2) le organizzazioni della filiera integrale anche attraverso il coordinamento e il finanziamento di progetti.

La definizione di prodotti Ceas (art. 4) consente che siano favorite le merci che transitano sia per la Filiera di prodotto (etichettate), sia per quella Integrale (etichettate e non).

Presso il ministero delle attività produttive è istituito l'Albo degli operatori, ristretto alle organizzazioni della filiera integrale<sup>156</sup>. E' inoltre previsto nell'Albo un "secondo livello" riservato alle organizzazioni maggiormente rappresentative e di certificazione (art 8)<sup>157</sup>. E' altresì definita un "Autorità" che gestisce l'Albo (art. 9).

L'iscrizione all'Albo è la *conditio sine qua non* per poter fruire delle azioni di sostegno previste all'art. 5. Il testo inserisce il concetto di "diritto all'iscrizione", l'Autorità dovrà quindi limitarsi ad accertare la presenza dei requisiti e, in presenza di questi, provvedere all'iscrizione.

In questa proposta il tentativo di mantenere in capo alle organizzazioni il controllo sui contenuti è garantita dalla previsione che su nove membri che costituiscono l'Autorità dell'Albo sette vengano scelti tra gli enti iscritti nella sezione riservata.

Hanno diritto di essere iscritti i soggetti che hanno i seguenti requisiti:

- a) hanno per oggetto sociale il Commercio Equo e Solidale;
- b) hanno un fatturato che proviene per almeno il settanta per cento dalle attività di cui agli artt. 2 o 3, comma 2;
- c) sono organizzazioni senza fini di lucro;
- d) hanno una struttura sociale a base democratica e aperta;

L'albo contiene una sezione di "secondo livello" riservata all'iscrizione allo stesso delle associazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale, nonché degli enti privati che svolgono attività di certificazione della filiera di prodotto.

Hanno diritto di essere iscritte alla sezione di "secondo livello" le associazioni che hanno come scopo statutario la promozione e il sostegno del Commercio Equo e Solidale attraverso la verifica del rispetto della filiera integrale e che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione.

Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) una base sociale di almeno 70 iscritti complessivamente presenti in almeno 5 regioni italiane
- b) un registro cui gli associati possono aderire solo a condizione del rispetto dei criteri della filiera integrale
- c) un regolamento che disciplini la filiera integrale in osservanza di quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 della presente legge
- d) un sistema di vigilanza interno
- e) una struttura democratica

Hanno altresì diritto di essere iscritti alla sezione di "secondo livello" gli enti che hanno come scopo statutario la certificazione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione.

Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:

- una base sociale di almeno 15 enti presenti in almeno 3 regioni italiane
- un registro dei licenziatari cui le imprese possono aderire solo per quei prodotti che rispettano i criteri di cui all'art. 2
- un marchio registrato
- un regolamento che disciplini la filiera in osservanza di quanto stabilito dall' art. 2 della presente legge
- una struttura democratica

L'iscrizione alla sezione di secondo livello dell'albo degli operatori del Commercio Equo e Solidale è consentita solo a condizione della espressa accettazione del potere di vigilanza dell'Autorità.

Riguardo ai Benefici inseriti nella proposta di legge all'articolo 12, punto 2 si evidenzia alla lettera f il contributo finanziato dallo Stato o dalle Regioni *“fino al quindici per cento dei maggiori costi conseguenti all'inserimento nei bandi della priorità di prodotti di commercio equo e solidali nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri automatici di distribuzione e bar interni”*.

### **A.3 I riferimenti all'attenzione sociale nella normativa sugli acquisti pubblici (decreto legislativo del 12 aprile 2006, n° 163)**

Data la rilevanza sull'indirizzo degli acquisti pubblici verso il rispetto di aspetti sociali ed ambientali, in questo capitolo si intende approfondire le sezioni del Decreto legislativo 12.4.2006, n° 163, interessanti per lo sviluppo dei prodotti equosolidali. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio, il Decreto Legislativo n.163 'Codice de Lise sui Contratti Pubblici' recepisce la Direttiva Europea 2004/18 relativa agli acquisti pubblici.

L'opportunità espressa dalla direttiva europea (agli art. 26, 27 e 55) in riferimento all'inserimento di prodotti del commercio equo e solidale all'interno di capitolati d'appalto pubblici, è stata recepita dal decreto legislativo italiano in alcuni articoli ma soprattutto è stata rafforzata nei principi espressi nell'art.2.

<b>Art.</b>	<b>2</b>	<b>Principi</b>
<i>(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)</i>		
comma 2: <u>Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.</u>		

#### **L'Articolo 26 della Direttiva 18**

*“Condizioni di esecuzione dell'appalto”:* Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'onere. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

**viene così recepito dall'art. 69 del Decreto Legislativo 163** “Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito” (art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17):

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'onere.
2. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

#### **L'Articolo 27 della Direttiva 18**

*“Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro”:*

1. *L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'onere l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.*

2. *L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto*

conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione dev'essere effettuata. Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

**viene così recepito dall'art. 9 del Decreto Legislativo 163** "Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17):

1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di: a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione del contratto.

### **L'Articolo 55 della Direttiva 18**

*"Offerte anormalmente basse":*

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare: a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione; e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

**viene così recepito dall'Art. 87 del Decreto Legislativo 163** "Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse" (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000):

2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo: a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate; c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi; d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro; f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato; g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Infine, sempre nel Decreto Legislativo 163, sono presenti altri articoli che possono permettere in subordine il coinvolgimento delle organizzazioni di economia solidale, tra cui si evidenzia l'**Art. 52** "Appalti riservati" (art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17):

Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.

## **B) LA LEGISLAZIONE REGIONALE**

Se, come si è visto, ad oggi sul piano della legislazione nazionale il commercio equo e solidale è ancora sostanzialmente un fenomeno sconosciuto, non altrettanto può dirsi per quanto concerne la legislazione regionale. Sono molte le Regioni italiane infatti in cui è in corso una discussione sull'elaborazione di una legge di sostegno al commercio equo e solidale e in cui si sta svolgendo un proficuo confronto tra le istituzioni politiche e gli attori del commercio equo operanti sul territorio, al fine di giungere alla stesura di un testo di legge il più possibile condiviso e partecipato.

La forte crescita di interesse, in particolare negli ultimi quattro anni, è giunta, segnatamente in cinque Regioni, a tradursi nell'emanazione di provvedimenti specifici in materia.

Ciò è accaduto in particolare in Toscana ove è stata emanata la Legge regionale del 17 febbraio 2005, n. 24 *“Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana”* (pubblicata in ); nonché in Abruzzo, ove è stata emanata la Legge del 28 marzo 2006, n. 7: *“Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo”*, in Umbria, ove è stata emanata la Legge del 30 gennaio 2007, n° 116: *“Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria”*, in Liguria, ove è stata emanata la Legge del 13 agosto 2007, n° 32: *“Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria”* e nelle Marche, ove è stata emanata la Legge del 29 aprile 2008, n° 8: *“Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”*.

Le proposte di legge già depositate, invece, sono quelle del Piemonte, della Lombardia, con due progetti, e del Veneto, con tre progetti. Nel Lazio, invece, si sta procedendo con un percorso legislativo proposto dalla Giunta Regionale su iniziativa dell'Assessorato al Bilancio, inerente però tutto il settore dell' *“altra economia”* (che comprende specificatamente anche il commercio equosolidale).

### **B.1 Le priorità per le leggi regionali**

Nella definizione degli obiettivi per la stesura di leggi regionali effettivamente utili alla promozione del commercio equosolidale, si ritiene utile prendere in considerazione quattro elementi prioritari:

- a) il riconoscimento del valore sociale e culturale del commercio equo e solidale da parte della Regione
- b) la presenza della definizione di organizzazione di commercio equo e solidale
- c) gli interventi di sostegno alle organizzazioni e alla diffusione dei prodotti equosolidali
- d) il sostegno alle pratiche di acquisti equosolidali degli Enti Locali

#### *a) Il riconoscimento del valore sociale e culturale del commercio equo e solidale da parte della Regione*

Si ritiene che questo punto sia il presupposto necessario per giustificare qualsiasi ulteriore impegno da parte della Regione a sostegno del commercio equo e solidale attraverso il finanziamento di non solo di iniziative culturali, ma anche attraverso pratiche commerciali.

È evidente pertanto che si ritenga auspicabile la presenza, nel testo di legge, di un riconoscimento dei valori di riferimento del commercio equo e solidale.

Il Commercio equo e solidale, infatti, nella sua concezione più ampia, non è fine a se stesso, ma è un mezzo per il conseguimento di uno sviluppo più sostenibile per le comunità del Sud del Mondo. Inoltre, esso rappresenta un'alternativa concreta alla mera accettazione di leggi di mercato spesso amorali e cieche, proponendo un sistema differente basato su nuovi attori e nuove regole che operano rifiutando di obbedire alla sola legge della massimizzazione del profitto e al raggiungimento dell'esclusivo interesse individuale. Il riconoscimento del Commercio Equo e

Solidale da parte delle Regioni manifesta la loro volontà di influenzare positivamente i processi economici, avendo come priorità la giustizia sociale e la salvaguardia dell'ambiente, senza per questo perdere di vista la necessità dell'efficienza.

*b) La presenza della definizione di organizzazione e di prodotti di commercio equo e solidale.*

La presenza di un riconoscimento ufficiale da parte della Regione delle organizzazioni di commercio equo e solidale, come principali interlocutori nel momento in cui si intende avviare azioni concrete di sostegno al Fair Trade, significa innanzitutto riconoscere l'importanza delle attività di informazione e sensibilizzazione a favore della cittadinanza che queste organizzazioni promuovono.

Si ritiene infatti che non sia sufficiente limitare la propria azione agli aspetti commerciali relativi al Fair Trade, ma che sia necessario coinvolgere i cittadini-consumatori in un'analisi critica dei comportamenti quotidiani che possono influire negativamente sulle condizioni di vita e lavorative dei produttori del sud del mondo e sull'ambiente.

Conseguentemente ci si attende dal testo legislativo una chiara identificazione dei prodotti e delle organizzazioni equosolidali.

*c) Gli interventi di sostegno alle organizzazioni e alla diffusione dei prodotti equosolidali*

Nell'ambito dei poteri della Regione, in coerenza al riconoscimento del valore sociale e culturale del commercio equosolidale, la legge dovrebbe individuare concreti interventi per sostenere le organizzazioni riconosciute e per promuovere la conoscenza e la diffusione di questi temi presso la cittadinanza. Gli ambiti di questi interventi comprendono il sostegno alle iniziative didattiche in ambito scolastico e alle attività di sensibilizzazione della cittadinanza, la formazione degli operatori e dei volontari delle organizzazioni, la promozione di eventi regionali (fiera, giornata, ecc.), il sostegno agli investimenti finalizzati al rafforzamento strutturale delle organizzazioni.

*d) Il sostegno alle pratiche di acquisti equosolidali degli Enti Locali*

Fino ad ora, la modalità prevalentemente utilizzata in Italia per introdurre i principi degli acquisti equo e solidali da parte delle amministrazioni pubbliche è stata quella di intervenire all'atto della formulazione dei capitolati di gara, stabilendo i parametri contrattuali che il prodotto/servizio deve rispettare. Ad esempio nel caso in cui l'Amministrazione volesse favorire l'inserimento dei prodotti di commercio equo e solidale potrebbe assegnare loro un punteggio superiore rispetto a quelli convenzionali, o addirittura renderli obbligatori.

Una legge regionale che preveda un riconoscimento ad hoc alle pratiche di acquisti pubblici responsabili comporta essenzialmente due vantaggi: da una parte crea un quadro normativo di riferimento più stabile rispetto a quello dei capitolati di gara. Essi infatti vengono riformulati alla loro scadenza (in genere dopo tre anni), e il fatto che questi criteri vengano inseriti una volta non garantisce in nessun modo che vengano riproposti anche successivamente.

L'impegno a lungo termine, d'altronde, da parte delle amministrazioni pubbliche è un aspetto cruciale nel momento in cui queste si accingono ad introdurre prodotti del commercio equo e solidale nelle loro strutture. Infatti il Fair Trade si basa su relazioni commerciali stabili e a lungo termine, che permettano ai vari attori di pianificare la loro attività con maggiori margini di sicurezza.

Inoltre una legge regionale vincola o incentiva tutte le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Ciò significa che comportamenti di acquisto responsabile da parte degli enti pubblici non sono più lasciati alla buona volontà ad esempio del singolo Comune, o della singola Provincia, ma divengono un indirizzo politico chiaro di tutta la Regione.

## **B.1 Le leggi approvate**

### Toscana e Abruzzo

Riguardo alle leggi regionali sino a questo momento emanate, va innanzitutto evidenziato che è stata la Toscana la prima Regione ad approvare una legge interamente dedicata al commercio equo e solidale (il cui testo integrale è di seguito riportato in Allegato 3), in particolare con l'obiettivo di sostenere e agevolare l'attività dei soggetti del CeeS in quanto ritenuta funzionale agli obiettivi regionali di cooperazione decentrata allo sviluppo.

Ad essa ha fatto seguito la Regione Abruzzo, intervenuta con legge regionale n. 7 del 28 marzo 2006 "*Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo*" (pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 23, del 14 aprile 2006). Si tratta, peraltro, di un provvedimento normativo che sostanzialmente ricalca il testo toscano, ponendosi nella medesima linea di una legislazione di sostegno e di incentivazione.

Una caratteristica saliente di entrambi i testi normativi qui richiamati è la forte rilevanza attribuita al sistema di autoregolamentazione cui le organizzazioni di settore hanno negli ultimi anni dato vita. E' in forza di un richiamo esplicito ad Agices, Rioces (il registro AGICES delle organizzazioni equo-solidali) e alla Carta italiana dei Criteri che viene, infatti, formulata sia la definizione dei soggetti del CeeS e la determinazione dei loro criteri di riconoscimento, sia la determinazione dei criteri di riconoscimento dei prodotti.

L'impianto normativo di entrambe le leggi prevede un completamento ad opera di un regolamento attuativo di cui sempre nell'Allegato 3 si riporta quello della Regione Toscana approvato il 29 maggio 2007. Va segnalato, infine, che entrambe le leggi si sottraggono ad un tentativo di definizione dell'attività di commercio equo e solidale, richiamandosi, anche a questo scopo, alle previsioni delle norme volontarie, che peraltro, come si è già avuto modo di rilevare, non presentano, sotto il profilo giuridico, un soddisfacente grado di tecnicismo.

Riguardo ai finanziamenti e alle iniziative previste, le 2 leggi non risultano ancora avviate.

### Umbria

Di particolare interesse per la legge Umbra è il percorso effettuato per la sua definizione: la proposta di legge nasce su iniziativa dell'Associazione Umbria EquoSolidale, coordinamento umbro delle botteghe del mondo, che ha invitato i capigruppo dei partiti di maggioranza rappresentati in Consiglio Regionale ad un incontro pubblico, al fine di avviare una piattaforma programmatica e un tavolo tecnico di lavoro, che avesse come obiettivo la presentazione di una proposta di legge frutto di un percorso partecipato. La motivazione di tale incontro consisteva nella considerazione che per fare una buona legge regionale sul comes fosse necessario il coinvolgimento e la partecipazione di chi quotidianamente è impegnato su questo tema, e ne conosce le problematiche e le esigenze, cioè le organizzazioni di comes. I partiti hanno risposto in maniera positiva alla sollecitazione e si è quindi costituito un tavolo programmatico composto da un rappresentante di Umbria EquoSolidale e da rappresentanti delegati dai singoli partiti con i seguenti obiettivi:

- a) Individuazione e definizione delle organizzazioni di comes, cioè delle organizzazioni che, in ambito regionale avrebbero beneficiato della legge, facendo riferimento alla Carta dei Criteri di Agices
- b) Individuazione e definizione dei prodotti di comes, con riferimento alla possibilità di inserimento di tali prodotti nelle strutture della ristorazione collettiva e negli acquisti pubblici
- c) Evitare una legge "manifesto" che oltre a riconoscere il valore del comes non stabilisse forme concrete di sostegno.
- d) Individuazione, quindi, di specifiche azioni di promozione e sostegno al comes come: favorire specifiche azioni educative nelle scuole, fornire aiuti e incentivi per gli investimenti

alle imprese del comes, dare indicazioni a Enti Locali e Aziende sanitarie per l'introduzione dei prodotti del comes, favorire i progetti di cooperazione internazionale che hanno ricadute dirette sul comes, organizzare eventi di promozione e diffusione

Il tavolo ha prodotto un documento programmatico condiviso che è stato presentato pubblicamente a Gubbio, ottobre 2005, in occasione di Altrocioccolato. Il percorso è proseguito per trasformare il documento in un articolato di legge, definendo in particolare cosa dovesse finire esplicitamente nella legge e cosa dovesse essere rimandato al regolamento attuativo. Dopo l'iter autorizzativo in Consiglio Regionale, la legge è stata approvata nel gennaio 2007 (il testo è riportato di seguito in Allegato 4). Gli interventi e investimenti previsti dalla legge per il primo anno con uno stanziamento di 50.000 euro, sono stati avviati (Giornata del commercio equosolidale).

## Liguria

In Liguria il percorso verso una normativa regionale a sostegno del commercio equo e solidale, avviato nel 2005 su iniziativa del coordinamento di tutte le organizzazioni equosolidali regionali, ha visto il coinvolgimento sin dall'inizio dell'Assessorato alle Attività Produttive ed al Commercio equosolidale; è stata elaborato un testo di legge di Giunta condiviso dai funzionari dell'Assessorato con i rappresentanti delle organizzazioni equosolidali liguri e approvato dal Consiglio regionale il 13 agosto 2007. In particolare, il testo (riportato in Allegato 5) risponde all'esigenza di sostenere il commercio equosolidale come modello per una politica commerciale sostenibile che riduca il divario tra il Nord e il Sud del Mondo, e come proposta ai consumatori di un'ulteriore modalità di scelta negli stili di vita. La concertazione con i delegati del mondo associativo ha favorito la coerenza della legge con il percorso avviato in ambito nazionale e, in particolare, con le indicazioni fornite dall'AGICES per le leggi regionali e con il Disegno di legge presentato in Parlamento.

Analizzando più in dettaglio gli articoli della legge, si evidenziano alcuni elementi fondamentali per sostenere effettivamente il commercio equosolidale nella regione:

- a) L'individuazione dei soggetti del commercio equosolidale che possono beneficiare degli interventi previsti: in tal senso l'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Elenco regionale che comprende, in modo coerente alle indicazioni provenienti dal Parlamento Europeo (Risoluzione 2005/2245 del 6 luglio 2006), sia gli enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equosolidale (IFAT a livello internazionale e AGICES a livello italiano) e le organizzazioni da essi accreditate, sia gli enti affiliati a FLO che certificano i prodotti del commercio equo e solidale attraverso un marchio di garanzia (in Italia Fairtrade Transfair Italia). Questo elenco regionale è inoltre utile per garantire il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti e delle organizzazioni equosolidali.
- b) Gli interventi per lo sviluppo del commercio equosolidale, riportati nell'articolo 5, che recepiscono pienamente la missione complessiva delle "Botteghe del mondo", coinvolte sia nella sensibilizzazione dei cittadini e nella proposta di cambiamento culturale, sia nell'ampliamento del mercato a condizioni eque per i piccoli produttori del Sud del Mondo
- c) Tra gli interventi dell'articolo 5 c'è anche quello a sostegno dell'inserimento dei prodotti e dei servizi equosolidali nell'ambito degli acquisti pubblici.

Poco dopo la legge, nell'ottobre 2007 la Giunta ha approvato il Provvedimento attuativo comprendente le indicazioni per l'iscrizione all'Elenco regionale e il bando per i finanziamenti stanziati in favore delle organizzazioni per il 2007 (300.000 euro in totale). Nel giugno 2008 è stato approvato il bando per il 2008 suddiviso in 2 parti: la prima relativa agli incentivi per gli acquisti equosolidali degli Enti Pubblici (250.000 euro stanziati), la seconda riferita alle organizzazioni e analoga a quella del 2007 ma con uno stanziamento complessivo di 400.000 euro.

Entrambi i Provvedimenti sono riportati sempre nell'Allegato 5 dopo il testo della legge.

I finanziamenti 2007 hanno consentito sia iniziative promozionali di ampia rilevanza sui cittadini (la Giornata e la Fiera "Equa"), sia un concreto sostegno agli investimenti strutturali e alle attività culturali delle organizzazioni.

## Marche

Nonostante la recente emanazione (29 aprile 2008), la legge delle Marche (riportata in Allegato 6), è di minore rilevanza rispetto alle migliori leggi già emanate. Ne segue lo schema generale ma risulta poco chiara in particolare riguardo all'identificazione delle organizzazioni e dei prodotti equosolidali.

## Friuli Venezia Giulia

Per completezza, inoltre, va fatta menzione anche della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 5 dicembre 2005, n. 29 *“Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo”*. In questo caso, infatti, nell'ambito di un provvedimento ad oggetto assai più ampio, si rinviene una norma, l'art. 26, rivolta a disciplinare, sia pure in una prospettiva piuttosto limitata, il fenomeno del commercio equo.

Va innanzitutto osservato che tale norma contiene, al contrario delle 2 leggi regionali esaminate, una definizione di commercio equo, sia pure estremamente lacunosa e insoddisfacente. Ai sensi dell'appena richiamata disposizione, infatti, *“Per commercio equo e solidale si intende la vendita al dettaglio dei beni [...] provenienti esclusivamente dai Paesi in via di sviluppo, secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 (Risoluzione sulla promozione del commercio equo e solidale fra Nord e Sud), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 044 del 14 febbraio 1994”*.

Appare evidente l'inidoneità della norma a riferirsi al fenomeno del commercio equo nella sua interezza, cogliendone invece solo un frammento. Ciò peraltro non stupisce posto che la preoccupazione del legislatore regionale friulano era unicamente quella di individuare, nella prospettiva limitata di una disciplina del commercio, i soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio di prodotti equo e solidali.

## **B.2 I progetti di legge in cantiere in altre Regioni**

Anche nell'ambito della legislazione regionale, come si è già evidenziato con riguardo alla legislazione nazionale, gli anni in corso si caratterizzano per intense riflessioni in ordine all'opportunità di dotare di una disciplina *ad hoc* il settore del Cees. Riflessioni che hanno originato, oltre alle leggi regionali sin qui esaminate, anche alcune proposte di legge il cui iter non è ancora giunto a compimento.

Nel periodo 2005-07 le proposte di legge regionale rinvenute sono fondamentalmente ascrivibili all'iniziativa di Consiglieri di regioni del nord che facevano riferimento a due impianti uno prodotto dal partito della Margherita (all'epoca non ancora confluito nel PD) e l'altro dai Verdi; La Margherita ha redatto un documento che è stato presentato con differenze minimali in **Lombardia** (*Interventi in favore dello sviluppo della "rete del Commercio equo e solidale" in Lombardia*, novembre 2005), **Piemonte** (*Interventi in favore dello sviluppo della rete del commercio equo e solidale*, maggio 2006) e **Veneto** (*Interventi in favore dello sviluppo del commercio equo e solidale in Veneto*). La proposta dei Verdi "*interventi regionali a favore del commercio equo e solidale*" è invece stata presentata in **Lombardia** nel marzo 2006.

Elemento comune a entrambi gli impianti è la modesta rilevanza giuridica e lo scarso o nullo collegamento con le organizzazioni equosolidali locali o nazionali.

Successivamente le organizzazioni equosolidali, in particolare in **Veneto** e **Piemonte**, sono intervenute nei percorsi legislativi cercando di far confluire nei processi avviati le attese degli operatori del settore e interloquendo direttamente con l'istituzione regionale.

Mentre in Piemonte non si evidenziano ancora risultati significativi, in Veneto le organizzazioni equosolidali hanno proposto un loro testo alla Commissione regionale incaricata di integrare i progetti depositati dai Consiglieri (nel frattempo divenuti 3). Il testo proposto dalle organizzazioni (vedi Allegato 7) prova a recuperare gli elementi più interessanti dei 3 progetti depositati, integrandoli nella struttura del testo proposto da AGICES, in gran parte adottato dalla Regione Liguria. La Commissione approfondirà la materia nel secondo semestre del 2008.

La Regione **Lazio** ha invece avviato da qualche mese un percorso completamente differente che vede il sostegno al commercio equosolidale inserito nell'ambito di un DDL di Giunta relativo all'intero comparto dell'altra economia, comprendente l'agricoltura biologica, la produzione di beni eco-compatibili, il consumo critico, la finanza etica, il risparmio energetico e le energie rinnovabili, il riuso e riciclo di materiali e beni, il sistema di scambio non monetario, il software libero e il turismo responsabile. La bozza del testo del DDL "*Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio*" predisposta dall'Assessorato al Bilancio, è in verifica da parte delle organizzazioni equosolidali che hanno chiesto, indipendentemente dal contesto allargato, una chiara definizione legislativa del loro settore (assente contrariamente ad altri come ad esempio l'agricoltura biologica).

# LA PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE AGICES, ASSOBOTTEGHE E TRANSFAIR ITALIA

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1828

-

### PROPOSTA DI LEGGE

#### d'iniziativa del deputato REALACCI

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale

*Presentata il 16 ottobre 2006*

Onorevoli Colleghi! - Il commercio equo e solidale è stato per molti anni un'esperienza concreta per mettere in relazione le esigenze dei piccoli produttori del «sud del mondo» con la scelta di maggiore solidarietà ed equità negli scambi commerciali e nelle relazioni tra comunità e paesi.

Dagli anni '50, quando naque in Olanda, il commercio equo e solidale ha saputo crescere in quantità e in qualità diventando, negli ultimi quindici anni, sia a livello globale che europeo, e soprattutto italiano, oggetto di interesse da parte dei cittadini, dei gruppi di ricerca delle università e dei decisori politici.

Se il dato della produzione e commercializzazione di prodotti equosolidali registra un successo crescente, sia nelle scelte dei consumatori che nell'attenzione da parte dei media e dell'opinione pubblica (sono oltre 70.000 i punti vendita in tutta Europa tra «botteghe del Mondo», i negozi specializzati nelle vendite e nella promozione del commercio equo solidale, e grande distribuzione organizzata, con un fatturato che supera ormai i 660 milioni di euro), molta strada resta ancora da compiere. In Italia, ad esempio, solo lo 0,13 per cento del caffè venduto è stato acquistato a condizioni eque, pagandolo cioè al «giusto prezzo» al produttore (e anche per altri prodotti siamo su percentuali molto basse: dallo 0,63 per cento del tè all'appena 0,08 per cento del cioccolato).

In gioco non sono soltanto questioni legate a dinamiche di mercato: dietro la commercializzazione di questi prodotti operano infatti realtà produttive concentrate nei paesi in via di sviluppo che coniugano il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente e che fondano la loro prassi economica sulla collaborazione responsabile con i produttori. I canali di vendita garantiscono non solo, quindi, il riconoscimento di un giusto prezzo a chi li produce e la massima trasparenza per chi li acquista, ma anche il sostegno e lo sviluppo di una filiera produttiva «corta». Valori che possono «contagiare» positivamente anche i processi di globalizzazione in atto.

Negli ultimi anni si è fatto strada, tra i parametri che regolano le leggi del mondo imprenditoriale e tra quelli che determinano le scelte dei cittadini-consumatori, un approccio alternativo alla produzione, al commercio e al consumo, incentrato sulla relazione etica.

Si tratta di una forma di lotta alla povertà che si basa sull'accompagnamento nell'accesso al mercato e che è caratterizzata da pochi ma ben saldi principi: parternariato responsabile; un prezzo più equo pagato alle imprese dei produttori; salari adeguati; relazioni commerciali durature, opere sociali per le comunità coinvolte, sostenibilità ambientale dei processi di lavorazione; miglioramento

qualitativo della filiera produttiva. Per fare un esempio, si pensi che oggi un produttore di caffè latino-americano percepisce circa il 3 per cento del prezzo finale del suo prodotto. Con il commercio equo lo stesso produttore e la sua comunità non solo ricevono circa il 30 per cento di quel prezzo, ma riescono anche ad accedere al mercato come attori e non solo come soggetti passivi.

Se la responsabilità sociale delle imprese e la sostenibilità ambientale ed etica dello sviluppo sono i nuovi valori da cui partire per la rigenerazione del sistema economico globale, lo «strumento» del parametro etico deve incidere il più possibile in tutti i contesti sociali.

Non a caso la rilevanza dell'approccio equo e solidale al ciclo delle merci è stata riconosciuta anche in sede istituzionale, a cominciare da quella europea: ad esempio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione n. A3-0373/93 del 19 gennaio 1994, sulla promozione del commercio equo e solidale fra nord e sud, e la risoluzione n. 198/98/CE del 29 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, che ne riconoscono il valore sociale e lo stesso Parlamento ha invitato la Commissione europea a prendere una serie di misure volte a premiare prodotti certificati equo solidali, incoraggiandola creazione di un marchio comune e favorendo una politica di incentivi. Un'altra risoluzione sul commercio equo e solidale è stata approvata il 6 luglio 2006 dal Parlamento di Strasburgo su sollecitazione della Commissione per lo sviluppo di Bruxelles.

Lo stesso Parlamento italiano ha approvato due mozioni all'unanimità nel biennio 2002-2003 (mozione del senatore Iovene al Senato della Repubblica e mozione dell'onorevole Fioroni alla Camera dei deputati) che indicano il commercio equo e solidale come possibile ed ulteriore strumento di lotta alla povertà, con particolare riferimento ai piccoli produttori, a partire da quelli coinvolti nella filiera del caffè.

Parallelamente, sono diverse le regioni che hanno deciso di disciplinare il settore, approvando norme del Friuli Venezia Giulia (L.R. 5 dicembre 2005, n. 29), la mozione della regione Marche, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 82 del 17 ottobre 1995), la legge regionale della Toscana (L.R. 23 febbraio 2005, n. 37), la legge regionale dell'Umbria (L.R. 6 febbraio 2007, n. 3), la delibera della giunta regionale del Trentino-Alto Adige (n. 232 del 27 luglio 2005), la legge regionale dell'Abruzzo (L.R. 28 marzo 2006, n. 7), i progetti di legge del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e del Veneto.

Molti enti locali, inoltre, hanno manifestato grande interesse per questi temi, attraverso la partecipazione delle iniziative promosse dall'arcipelago del commercio equo e solidale, come la campagna «Città eque e solidali», promossa da TransFair/Fairtrade Italia, Agices, Coordinamento agende 21 locali italiane e Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, con l'adesione dell'Associazione botteghe del Mondo Italia e dei soci (Agices), Ctm Altromercato e Commercio alternativo. Una campagna che ha l'obiettivo di coinvolgere enti locali nella promozione delle istanze del commercio e solidale.

Nonostante tutto ciò, il nostro paese non ha ancora riconosciuto ufficialmente l'importanza di questa esperienza attraverso una legge di riordino del settore e quindi risulta ancora più importante sostenere questo processo e spingere affinché il Parlamento italiano introduca misure per la promozione e lo sviluppo del commercio equo e solidale.

La presente proposta di legge è il risultato di un approfondito percorso di confronto all'interno del tavolo di coordinamento delle tre realtà maggiormente significative nel contesto equo italiano, Agices, AssoBotteghe e Fairtrade/Transfair Italia (iniziativa italiana di organizzazione internazionale di certificazione di prodotti del commercio equo e solidale).

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

*(Finalità).*

1. La Repubblica, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, e nel rispetto dei principi di solidarietà della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nel sostegno alla crescita economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo, nella pratica di un modello di economia partecipata attenta alla conservazione dell'ecosistema socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.

2. La Repubblica promuove la diffusione del commercio equo e solidale e della sua cultura e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione alla loro attività e ai prodotti realizzati nell'ambito della loro filiera produttiva.

3. La Repubblica favorisce e promuove la distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale e sostiene le organizzazioni della filiera integrale del commercio equo e solidale e quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 7, mediante azioni volte a promuoverne, coordinare e finanziarne i progetti.

### Art. 2.

*(Commercio equo e solidale).*

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e di servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedono i seguenti requisiti:

a) il pagamento di un prezzo equo;

b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;

c) il progressivo miglioramento degli *standard* ambientali della produzione;

d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;

e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

2. La proposta contrattuale del committente deve essere accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta l'accordo di cui al comma 1 deve darne espressivamente atto, indicandone i motivi.

### Art. 3.

*(Prezzo equo).*

1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca, in cui il prezzo è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti medesime sulla base di una valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.

2. In relazione all'entità di prodotti venduti il prezzo deve anche essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentire allo stesso produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un'esistenza libera e dignitosa e di coprire gli altri costi inerenti gli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.

#### Art. 4.

*(Organizzazioni di commercio equo e solidale).*

1. Le organizzazioni di commercio equo solidale perseguono la giustizia economica e sociale, uno sviluppo sostenibile nel rispetto delle persone e dell'ambiente attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. Tali organismi fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono una relazione più diretta tra produttore e consumatore.

2. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti organizzati forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori, nonché quelli che svolgono un'attività diversa da quella di cui al medesimo articolo 2, quando essa consiste congiuntamente:

a) nella distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti o di servizi oggetto di accordi aventi il contenuto di cui all'articolo 2, se è accompagnata:

1) dall'illustrazione della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva del bene o del servizio;

2) dall'illustrazione dell'accordo di cui all'articolo 2;

3) dall'indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;

b) nella educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;

c) nella formazione degli operatori e dei produttori svolta in Italia o all'estero.

3. L'attività di cui al comma 2, lettera a), deve essere prevalente rispetto a quelle indicate alle lettere b) e c) del medesimo comma.

4. L'iscrizione in un registro della filiera integrale del commercio equo e solidale è condizione costitutiva della natura di organizzazione di commercio equo e solidale.

#### Art. 5.

*(Filiera integrale del commercio equo e solidale).*

1. Nella filiera integrale del commercio equo e solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata dalle organizzazioni di commercio equo e solidale di cui all'articolo 4.

2. Nella filiera integrale del commercio equo e solidale l'accordo di cui all'articolo 2 è sempre stipulato dalle organizzazioni di commercio equo e solidale di cui all'articolo 4.

Art. 6.

*(Prodotti del commercio equo e solidale).*

1. Sono prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati, importati e distribuiti nella filiera integrale del commercio equo e solidale ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5.

2. Sono altresì prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati nella filiera di prodotto ai sensi dell'articolo 2, quando siano certificati da parte di un ente di certificazione iscritto nella sezione speciale dell'Albo istituito dall'articolo 7.

Art. 7.

*(Albo delle organizzazioni di commercio equo e solidale).*

1. Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge, è istituito l'Albo nazionale delle organizzazioni di commercio equo e solidale, di seguito denominato «Albo».

2. All'Albo possono aderire solo i soggetti iscritti nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente iscritto nella sezione speciale di cui al comma 3.

3. L'Albo contiene una sezione speciale destinata all'iscrizione degli enti maggiormente rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale, nonché degli enti che svolgono attività di certificazione della filiera di prodotto.

4. Hanno diritto di essere iscritti alla sezione speciale dell'Albo gli enti di cui al comma 3 che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale attraverso la verifica del rispetto della filiera integrale e che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione. Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:

a) una base sociale di almeno settanta iscritti complessivamente presenti in almeno dieci regioni italiane;

b) un registro della filiera integrale;

c) un regolamento che disciplina la filiera integrale in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4 e 5;

d) un sistema di vigilanza interno in grado di verificare il rispetto della filiera integrale del commercio equo e solidale;

e) una struttura democratica e aperta.

5. Hanno altresì diritto di essere iscritti alla sezione speciale dell'Albo gli enti che, senza fini di lucro, hanno come scopo statutario la certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale e che non svolgono attività commerciale, se non in via limitata e residuale e al solo fine di coprire i costi di gestione. Tali enti devono possedere i seguenti requisiti:

a) una base sociale di almeno quindici iscritti presenti in almeno dieci regioni italiane;

b) un registro licenziatari cui le imprese possono aderire solo per i prodotti che rispettano i criteri di cui all'articolo 2;

c) un marchio registrato;

d) un regolamento che disciplina la filiera in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2;

e) una struttura democratica e aperta;

f) un'organizzazione conforme alle normative dell'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) stabilite per gli enti di certificazione.

6. L'iscrizione alla sezione dell'Albo è consentita solo a condizione dell'espressa accettazione del potere di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 9.

Art. 8.

*(Registro della filiera integrale del commercio equo e solidale).*

1. Hanno diritto di essere iscritte al registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente iscritto nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7 le organizzazioni di commercio equo e solidale socie della stessa filiera che:

a) hanno per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di commercio equo e solidale, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5;

b) hanno un ricavato che proviene per almeno il 70 per cento dalle attività di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 4, comma 2;

c) sono organizzazioni senza fini di lucro;

d) hanno una struttura sociale a base democratica e aperta;

e) rispettano i criteri e le norme del regolamento della filiera integrale del commercio equo e solidale dell'ente cui appartengono.

2. Non possono essere iscritti al registro della filiera integrale del commercio equo e solidale gli enti pubblici, i partiti, i movimenti politici e le organizzazioni sindacali.

3. Il rifiuto di iscrizione o l'esclusione dal registro della filiera integrale del commercio equo e solidale deve essere impugnato avanti all'Autorità di cui all'articolo 9 prima di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 9.

*(Autorità del commercio equo e solidale).*

1. L'Albo è gestito dall'Autorità del commercio equo e solidale, di seguito denominata «Autorità», alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) di iscrizione e di cancellazione delle organizzazioni di commercio equo e solidale;

b) verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti;

c) verifica della rispondenza alla legge dei regolamenti adottati dai soggetti iscritti alla sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7;

d) vigilanza sugli iscritti e contro gli abusi dei terzi consistenti nell'uso indebito dell'espressione «commercio equo e solidale», della qualifica di «organizzazione di commercio equo e solidale» o dell'attributo di «prodotto del commercio equo e solidale»;

e) potere sanzionatorio;

f) potere decisorio sui ricorsi contro il rifiuto di iscrizione o l'esclusione dal registro della filiera integrale del commercio equo e solidale.

2. L'Autorità è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ed è composta da cinque membri, nominati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui due scelti in una rosa di nominativi proposta dagli enti iscritti nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7.

3. I componenti dell'Autorità durano in carica per anni e il loro mandato è rinnovabile al massimo per un ulteriore triennio.

4. L'Autorità può nominare un comitato tecnico composto da persone appartenenti alle organizzazioni di cui all'articolo 4 o agli enti iscritti nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Art. 10.

*(Tutela del commercio equo e solidale).*

1. Un ente può qualificarsi come organizzazione di commercio equo e solidale solo in presenza dei presupposti stabiliti dalla presente legge. Nessuno può qualificare i prodotti propri o altrui come prodotti del commercio equo e solidale in assenza dei presupposti stabiliti dalla presente legge.

2. L'uso indebito delle dizioni di «organizzazione di commercio equo e solidale» o di «prodotto del commercio equo e solidale» di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a 10.000 euro e con la sospensione dell'attività fino a trenta giorni. In caso di recidiva si applica la sospensione dell'attività fino a sei mesi e la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. I divieti di cui al comma 2 sono posti per l'uso indebito delle dizioni di «commercio equo», di «Fair Trade», di «Comercio Justo», e di «Commerce Equitable», siano esse riferite all'organizzazione o al prodotto.

4. Gli enti iscritti nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7 sono legittimati ad agire per inibire l'uso indebito della qualifica e per il risarcimento del danno che la condotta illecita ha arrecato alle organizzazioni di commercio equo e solidale.

Art. 11.

*(Forma giuridica).*

1. Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, della presente legge si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, della legge 13 giugno 2005, n. 118, e del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

2. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 12.

*(Benefici).*

1. Lo Stato, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove, sostiene e coordina progetti relativi alla formazione e all'aggregazione di risorse umane, tecniche e finanziarie, a favore degli enti iscritti all'Albo.

2. Sono in particolare finanziabili direttamente dallo Stato ovvero dalle regioni:

a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;

b) iniziative di formazione, anche a livello scolastico;

c) iniziative nel campo della cooperazione;

- d) investimenti in infrastrutture per le botteghe del commercio equo e solidale;
- e) fondi di garanzia per linee di credito promossi da banche o da soggetti autorizzati che perseguono una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi da botteghe del commercio equo solidale;
- f) copertura fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti all'inserimento nei bandi della priorità di prodotti del commercio equo e solidale, nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri automatici di distribuzione e nei *bar* interni;
- g) attività di consulenza legale e di valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
- h) fiere periodiche del commercio equo e solidale;
- i) copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti da istituti scolastici per interventi sul commercio equo, rivolti ai propri allievi, agli studenti e al corpo docente e realizzati da soggetti iscritti all'Albo;
- l) copertura fino al 50 per cento degli oneri sociali relativi al personale costituito da dipendenti, soci lavoratori o mediante altre forme di lavoro previste dalla legislazione vigente in materia, per un massimo di 1.500 euro all'anno per una bottega del commercio equo e solidale e per un periodo non superiore a cinque anni per addetto;
- m) iniziative di cooperazione con i produttori per lo *start up* di nuove produzioni o filiere o per l'implementazione di quelle esistenti;
- n) forme di sostegno per i soggetti che intendono chiedere l'iscrizione nel registro della filiera integrale di cui all'articolo 8 per ottenere la qualificazione di organizzazione di commercio equo e solidale.
3. Iniziative culturali e di formazione che riguardano i temi del commercio equo e solidale, del divario tra nord e sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico possono essere finanziate dallo Stato e dalle regioni, anche se non sono svolte da organizzazioni di commercio equo e solidale, purché realizzate in collaborazione con un'organizzazione iscritta all'Albo con un'organizzazione iscritta nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7.

#### Art. 13.

*(Giornata nazionale del commercio equo e solidale).*

1. È istituita la «Giornata nazionale del commercio equo e solidale», da tenere annualmente quale momento di incontro tra la comunità e la realtà del commercio equo e solidale.

#### Art. 14.

*(Sostegno ai prodotti).*

1. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo devono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.
2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo per la promozione del commercio equo e solidale e, in particolare, per il sostegno dell'Albo e delle organizzazioni di

commercio equo e solidale di cui all'articolo 4, nonché per il monitoraggio della filiera integrale di cui all'articolo 5.

3. Le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, comma 2, sono assegnate al fondo istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.